



## *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Ufficio 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

### **Dipartimento della Funzione pubblica**

Ufficio per l'organizzazione e il lavoro  
pubblico – UOLP –

*protocollo\_dfp@mailbox.governo.it*

per conoscenza

Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile  
delle Pubbliche Amministrazioni

*protocollo@pec.aranagenzia.it*

**OGGETTO: Lavoro agile emergenziale ex art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020. Richiesta di parere in merito all'attribuzione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa al personale in lavoro agile.**

Il Ministero della salute, in applicazione dell'art. art. 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, ha dato massimo impulso all'istituto del lavoro agile nell'attuale fase emergenziale, quale misura per il contenimento delle presenze in sede e, quindi, del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.

Alcune sigle sindacali, anche sulla scorta di quanto sembra accadere in altre pubbliche amministrazioni, hanno chiesto per il personale collocato in lavoro agile la corresponsione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa (cd. buono pasto).

In materia, codesto Dipartimento, con circolare n. 2 del 1 aprile 2020 (registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 2020, al n. 585) ha già rappresentato che *“Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali”*.

Al riguardo, al fine di adottare un comportamento omogeneo con le altre amministrazioni pubbliche per situazioni analoghe, e per escludere ogni rischio di possibili danni all’erario, si ritiene necessario acquisire il competente avviso di codesto Dipartimento medesimo in merito, in primo luogo, alla definitiva riconoscibilità dello speciale trattamento economico ai lavoratori agili e, in secondo luogo, sulla percorribilità giuridica delle seguenti modalità operative.

In particolare, considerando l’obbligatorietà della misura prevista dal citato art. 87, comma 1, e del generale divieto di discriminazione del lavoratore agile, quanto al trattamento giuridico ed economico, è intendimento di questa Direzione generale proporre alle organizzazioni sindacali, in sede di confronto, limitatamente al periodo dell’emergenza epidemiologica da virus COVID 2019, l’attribuzione ai lavoratori agili del buono pasto, purché nel rispetto della normativa collettiva di riferimento ai fini della maturazione del diritto per i lavoratori in sede.

Il buono pasto verrebbe quindi riconosciuto qualora il lavoratore agile abbia effettuato il “proprio ciclo di lavoro” (costituito da 2/3 rientri settimanali oppure senza rientri settimanali), preventivamente concordato con il proprio dirigente, ed abbia altresì effettuato la relativa pausa, intendendosi per tale un’interruzione di almeno mezz’ora tra due periodi contigui di lavoro.

In assenza di sistemi automatici di rilevazione dell'orario e in ossequio al divieto di cui all'art. 4 della legge 300 del 1970, la prestazione richiesta - nei termini sopra indicati - dovrà risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 445 del 2000, resa dal dipendente per ciascuna giornata lavorativa, su modello predisposto dall'Amministrazione e validata dal dirigente della struttura di appartenenza.

In attesa di cortese riscontro, si ringrazia e si rimane a disposizione per tutte le informazioni e chiarimenti ritenuti utili.

IL DIRETTORE GENERALE  
\*f.to (*Dott. Giuseppe CELOTTO*)

*\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 d.lgs.39/1993*